

SCHEDA COGNOMI E NOMI NOMI

LA DICHIARAZIONE PREVISTA DALL'ART. 36 OSC PUO' ALTERARE LA SEQUENZA DEI NOMI FIGURANTE NELL'ATTO DI NASCITA ?

NORMATIVA

Decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 [art. 36]

CIRCOLARI

SI	NO
<p>Min. Interno 26 marzo 2001, n. 2, in <i>Stato Civ.</i>, 2001, 285</p> <p>Min. Interno 14 febbraio 2007, n. 5, in <i>Stato Civ.</i>, 2007, 270 (ma occorre fornire la prova documentale)</p>	

PARERI

SI	NO
<p>Min. Interno 4 gennaio 2005</p> <p>Min. Interno 16 novembre 2005, in <i>Serv. Dem.</i>, 2006, n. 1, 66</p>	<p>Min. Interno 19 novembre 2004, in <i>Stato Civ.</i>, 2005, 264</p> <p>Min. Interno 30 giugno 2003</p> <p>Min. Interno 17 novembre 2004</p> <p>Min. Interno 13 dicembre 2004</p>

DOTTRINA	
SI	NO
<p>ARENA, <i>L'articolo 36 del nuovo Ordinamento dello stato civile e la dichiarazione degli interessati riguardante l'indicazione degli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli Uffici dello stato civile e di anagrafe</i>, in <i>Stato Civ.</i>, 2001, 419 s. (peraltro in termini critici)</p> <p>ARENA, <i>Alcune osservazioni in merito all'art. 36 (indicazione sul nome) del Regolamento dello stato civile di cui al D.P.R. n. 396/2000</i>, in <i>Stato Civ.</i>, 2003, 644</p> <p>LOFFREDO, <i>Cognome e nome. Problematiche e procedure di correzione e cambiamento. Adozione</i>, Convegno E-Dea Form, Montecatini Terme, 19-22 marzo 2002</p> <p>LOFFREDO, <i>Nomi e cognomi e trascrizione degli atti provenienti dall'estero</i>, Convegno E-Dea Form, Montecatini Terme, 25-29 marzo 2003</p> <p>REDAZIONE, in <i>Semplice</i>, 2004, n. 5, 47</p> <p>REDAZIONE, in <i>Semplice</i>, 2005, n. 2, 45</p> <p>ARENA, <i>L'art. 36 del nuovo Regolamento dello stato civile: un'inesauribile fonte di problemi</i>, in <i>Stato Civ.</i>, 2005, 5</p> <p>REDAZIONE, <i>Nomi e cognomi: problematiche relative all'attribuzione a al loro cambiamento. La trascrizione degli atti provenienti dall'estero e degli atti relativi ai cittadini stranieri</i>, in www.semplicesemplice.it</p> <p>CALVIGIONI, <i>L'art. 36 del d.P.R. 396/2000. Problematiche applicative</i>, in <i>Serv. Dem.</i>, 2005, n. 12, 9 (peraltro, prendendo semplicemente atto della posizione ministeriale)</p> <p>LOFFREDO, <i>Il diritto al nome</i>, in <i>Semplice</i>, 2002, n. 3, 4</p> <p>REDAZIONE, in www.anusca.it (quesito del 26 aprile 2006)</p>	<p>CALVIGIONI, <i>Le problematiche del prenome e del cognome alla luce del nuovo regolamento dello stato civile</i>, in <i>Serv. Dem.</i>, 2001, 1522</p> <p>RESTUCCIA, <i>Art. 36 d.P.R. 396/2000 e cambiamento di nomi e cognomi</i>, in <i>Anusca Newsletter</i>, 2 febbraio 2004, n. 24</p>

<p>REDAZIONE, in <i>Serv. Dem.</i>, 2006, n. 2, 67</p> <p>REDAZIONE, in <i>Semplice</i>, 2006, n. 9, 45</p> <p>REDAZIONE, in <i>Serv. Dem.</i>, 2006, n. 1, 48</p> <p>BERLOCO, <i>La scelta del nome di cui all'art. 36 del D.P.R. 396/2000</i>, in <i>Stato civ.</i>, 2007, 248 (ma occorre fornire la prova documentale)</p> <p>BERLOCO, <i>Manuale teorico pratico in materia demografica</i>, Sepel, Minerbio, 2007, 53-55 (ma occorre fornire la prova documentale)</p>	
--	--

OSSERVAZIONI

La circolare del Min. Interno 14 febbraio 2007, n. 5, in *Stato Civ.*, 2007, 270, è chiara, sul punto. Precedentemente, avevamo formulato le seguenti osservazioni: “Come già abbiamo osservato in altra sede [*Un primo confronto tra il r.d. 9.7.1939, n.1238 (ordinamento dello stato civile), e il d.p.r. 3.11.2000, n.396 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art.2, comma 12, della legge 15.5.1997, n.127)*], in *Stato Civ.*, 2001, 909], “l’unica condizione che si desume dalla lettera della disposizione è la presenza, nell’atto di nascita, dell’elemento onomastico o degli elementi onomastici che si vogliono ‘privilegiare’ (“...può dichiarare...l’esatta indicazione con cui...devono essere riportati gli elementi del proprio nome...”): letteralmente, quindi, la norma offre uno spettro di opzioni assai esteso, sicuramente eccedente i termini in cui generalmente si prospettava la problematica (non crediamo, in altre parole, che la questione riguardasse la possibilità di indicare il soggetto con il solo secondo nome); non a caso, la circ.MI (...circolare del Ministero dell’Interno 26 marzo 2001, n. 2...) si preoccupa di circoscrivere la ‘portata’ della novella: “l’utilizzazione di tale facoltà è naturalmente connessa alla necessità di tutelare un interesse degno di protezione e non può prevedere l’alterazione dell’ordine dei vari elementi né l’indicazione del solo secondo o terzo nome, che rimane possibile unicamente con la normale procedura di cambiamento del nome” (in definitiva, il dichiarante potrà “richiedere l’indicazione del solo primo nome, ovvero del primo seguito dal secondo, o, infine, del primo seguito dal secondo e dal terzo”); anche se poi si ammette una significativa eccezione: “è fatta salva l’ipotesi che di un certo nome si sia fatto un uso costante e ininterrotto, da dimostrare documentalmente” ; e qui, è appena il caso di rilevarlo, si aprono nuovi, inquietanti scenari”. In definitiva, ancorché le motivazioni che hanno giustificato la norma obbediscano ad una diversa *ratio*, la circolare del Ministero dell’Interno 26 marzo 2001, n. 2, in *Stato Civ.*, 2001, 286 depone per l’alterabilità”